

Società pubbliche, deroghe motivate per il tetto ai compensi

Harald Bonura Davide Di Russo

A quasi dieci anni dall'entrata in vigore, l'Osservatorio enti pubblici e società partecipate del Cndcec propone una serie di modifiche al Testo unico sulle partecipate (Dlgs 175/2016), affrontando alcune delle principali questioni applicative, nella tensione tra diritto delle società e diritto pubblico.

Si affronta il tema del controllo pubblico: in caso di partecipazioni di più Pa, nessuna delle quali in situazione di controllo solitario (articolo 2359 del Codice civile), queste partecipazioni vanno sempre considerate in modo unitario, generando l'equazione maggioranza pubblica=controllo pubblico («tesi sostanzialistica») oppure occorre, per aversi controllo pubblico in base a una lettura più aderente alla disciplina civilistica, che alla maggioranza pubblica si uniscano raccordi istituzionalizzati tra i soci (patti parasociali, norme statutarie)?

La questione è rilevante, perché dalla qualificazione di una società come «a controllo pubblico» discende l'applicazione di una serie di norme (su numero e compensi degli amministratori; reclutamento; indirizzi delle Pa controllanti).

La proposta dell'Osservatorio prova a tutelare la necessità di evitare comportamenti elusivi e quella di garantire l'effettività del controllo pubblico: si lasciano inalterate le definizioni di «controllo» e di «società a controllo pubblico», per confermare che, se la compagine pubblica non è coordinata, la società non può dirsi a controllo pubblico; ma si introduce una disposizione che estende alle società a maggioranza pubblica la disciplina delle controllate, salva la prova del controllo da parte di un privato (anche non solitario).

Altro intervento riguarda le quotate. Per l'articolo 1, comma 5, il Tusp si applica alle quotate e alle loro controllate solo se espressamente previsto; ma per alcuni la regola riguarderebbe solo le norme dirette alle società; mentre le norme per le Pa socie (per esempio l'articolo 5 sugli oneri motivazionali nell'acquisto di partecipazioni) varrebbero anche per le partecipazioni nelle quotate. Qui si interviene per chiarire che, senza previsione espressa, il Tusp non si applica alle Pa titolari di partecipazioni nelle quotate «per le decisioni ad esse spettanti in qualità di soci»; e si aggiunge, all'articolo 20, che le quotate sono considerate nella razionalizzazione periodica solo «a fini ricognitivi».

L'Osservatorio si occupa anche dei compensi degli organi delle controllate. La proposta è di consentire alla società di derogare al regime transitorio e quindi superare il limite dell'80% del costo 2013. Per evitare abusi, l'emendamento impone all'assemblea della controllata di motivare ragionevolezza e compatibilità

della deroga con il principio di buon andamento, e prevede il controllo della Corte dei conti.

Altri emendamenti mirano a coordinare Tusp e Codice della crisi, per evidenziare che gli unici elementi di specialità del Tusp sono i vincoli al soccorso finanziario. A questi, peraltro, l'Osservatorio ne aggiunge un altro: in caso di crisi probabile gli amministratori devono informare l'assemblea di quel che, eventualmente, han fatto e/o intendano fare.

La proposta interviene poi sull'articolo 5 per sottrarre all'obbligo di motivazione analitica la costituzione di società veicolo che sia prevista dai documenti di gara pubblica, senza margini di discrezionalità alla Pa; e suggerisce di integrare l'articolo 10, in modo che se la vendita di partecipazioni è funzionale ad aggregazioni tra gestori di Spl a rete nello stesso Ato o Ato limitrofi, la Pa possa procedere a trattativa diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA